



## **REPLICA DELLA CONFEDILIZIA AL CONSORZIO BONIFICA**

L'Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza interviene in merito al rinvio, operato dalla Corte di cassazione, alla Commissione tributaria regionale di Bologna per la nuova trattazione di otto ricorsi in tema di contributi di bonifica.

“Va preliminarmente rilevato” nota l'Associazione “che la decisione della Corte è stata assunta praticamente in mancanza di contraddittorio, non essendosi costituite ben sette parti private su otto; fra gli assenti figura anche la Fondazione di Piacenza e Vigevano. Non esiste alcun elemento” puntualizza la Confedilizia Piacenza “per asserire che la Cassazione abbia ribaltato, né completamente né in parte, la nota sentenza del Tribunale di Piacenza che ha condannato il Consorzio di bonifica a rifondere al Comune di Piacenza 162mila euro di contributi non dovuti (più interessi).”

Il comunicato così prosegue: “Premesso che interessate erano alcune sentenze emesse dalla Commissione tributaria regionale e non certamente quella del Tribunale piacentino, e lasciate da parte inconferenti manifestazioni di auto incensazione del Consorzio che lasciano il tempo che trovano, va rimarcato che il Tribunale di Piacenza non ha attuato alcuna confusione tra beneficio generale e beneficio generico. Anzi, ha tenuto ben distinti i due caratteri, intervenendo con abbondanza di motivazioni di fatto e diritto per chiarire, proprio, come il beneficio generale riguardante molti immobili determinati e individuati, dia luogo a contribuzione (che di per sé comporta – per le Sezioni Unite della Cassazione – un aumento di valore degli immobili). Operare giochi di bussolotti sul valore semantico e giuridico delle parole può servire a innalzare cortine fumogene, ma non intacca nemmeno in parte la sentenza del Tribunale.”

L'Associazione dei proprietari conclude ribaltando polemicamente le riserve adombrate sulla sentenza del Tribunale che ha condannato il Consorzio, rilevando come “lungi dal disapplicare principi della Suprema Corte, il Tribunale li ha messi in atto con dovizia e scrupolo, andando alla radice proprio del criterio del beneficio generale, che non è, come a qualche ente tassatore farebbe comodo, un'etichetta per giustificare qualsiasi pretesa contributiva, anche se giuridicamente infondata.”

In ogni caso – conclude la nota della Confedilizia locale – la prima sentenza emessa (che riguarda la Fondazione) è pubblicata sul sito internet dell'Associazione ([www.confediliziapiacenza.it](http://www.confediliziapiacenza.it)) e le altre possono da chiunque essere consultate presso la stessa organizzazione (Via S. Antonino 7). Ogni interessato può leggerla e rendersi conto di quanto le stesse effettivamente dicano.